I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1409/77 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

per l'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1376/77 [2], in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a causa del notevole aumento del costo della vita registrato in Belgio e in altre sedi di servizio dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nel secondo semestre del 1976, occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti a decorrere dal 1° gennaio 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1977, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari in servizio in uno dei paesi qui elencati sono fissati come segue:

Belgio	104,5
Danimarca	129,8
R. f. di Germania	83,6
Francia	126,5
Irlanda	135,0
Italia	132,1
Lussemburgo	104,5
Paesi Bassi	96,9
Regno Unito	135,0
Canadà	130,5
Giappone	151,4
Svizzera	82,3
Stati Uniti	132,2

2. A decorrere dal 1° gennaio 1977, il coefficiente correttore applicabile alla pensione a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto è fissato come segue per i paesi della Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio:

Belgio	104,5
Danimarca	129,8
R. f. di Germania	83,6
Francia	126,5
Irlanda	135,0
Italia	132,1
Lussemburgo	104,5
Paesi Bassi	96,9
Regno Unito	135,0

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 2

L'articolo 5, paragrafi 2 a) e b), del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3177/76 [3] è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 157 del 28. 6. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. RODGERS